



DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N. 689 DEL 31/10/2024

SETTORE: LL.PP. E PATRIMONIO

OGGETTO: CONCESSIONE AMMINISTRATIVA DI SUOLO PUBBLICO DELL'AREA ALL'INTERNO DELLA PROPRIETA' DENOMINATA "COLONIA MAINO" IN COMUNE DI CUGLIATE FABIASCO ALLA SOCIETA' ELITE SRL. AUTORIZZAZIONE ALLA CONDIVISIONE DI UN TRALICCIO RADIOTRASMETTENTE. ATTO UNILATERALE D'OBBLIGO/CAPITOLATO D'ONERI. APPROVAZIONE.

IL DIRIGENTE RESPONSABILE DI SETTORE

Visti:

- gli artt. 107, comma 3, lett. f), e 109, comma 1, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;
- gli art. 179 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;
- il d.lgs. 01/08/2003 n. 259 e s.m.i.;
- la legge 06/08/1990 n. 223;
- il d.l. 27/08/1993, n. 323 convertito nella legge 27/10/1993, n. 422;
- l'art. 1 comma 9, lett. e), della L. 06/11/2012, n. 190 e art. 10 comma 2, lett. a) del P.T.P.C.;
- l'art. 38 dello Statuto del Comune di Gallarate;
- l'articolo 8 del Regolamento per la disciplina degli Uffici e dei servizi, approvato con deliberazione di Giunta Comunale 20/12/2016, n. 169;

Richiamati:

- la deliberazione del Consiglio Comunale 19/12/2023, n. 48, efficace ai sensi di legge, con la quale è stato approvato il Documento Unico di Programmazione e il Bilancio di Previsione degli esercizi 2024-2026;
- la deliberazione della Giunta Comunale 20/12/2023, n. 219, efficace ai sensi di legge, con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.), relativo agli anni 2024-2026;
- la deliberazione della Giunta Comunale 21/02/2024, n. 31, efficace ai sensi di legge, con la quale è stato approvato il piano integrato di attività e organizzazione (P.I.A.O) 2024-2026;
- l'atto dirigenziale 01/12/2021, n. 656, efficace ai sensi di legge, e il relativo Contratto di concessione amministrativa - atto unilaterale d'obbligo, con la quale la Società Radio Dimensione Suono spa - utilizza, in regime di concessione amministrativa, parte dell'area all'interno della proprietà comunale denominata "*Colonia Maino*" in Comune di Cugliate Fabbiasco, ove è posizionato un traliccio atto ad ospitare sistemi radianti per attività radiofonica, concessione rilasciata per il periodo dal 01/07/2021 al 30/06/2027;
- l'atto dirigenziale 01/12/2021, n. 656, efficace ai sensi di legge, e il relativo Contratto di concessione amministrativa - atto unilaterale d'obbligo, con la quale la Società Elemmedia spa utilizza, in regime di concessione amministrativa e in condivisione, le infrastrutture di proprietà della Società Radio Dimensione Suono - R.D.S. spa relative al traliccio atto ad ospitare sistemi radianti per attività radiofonica, all'interno della suindicata proprietà

comunale denominata "Colonia Maino" in Comune Cugliate Fabiasco, per il periodo dal 01/07/2021 al 30/06/2027;

- la comunicazione presentata in data 12/02/2024 prot.n. 13737 agli atti dell'ufficio, da parte della Società ELITE srl, titolare di autorizzazione ministeriale per la radiodiffusione sonora a carattere commerciale in ambito nazionale, con la denominazione "Radio Millennium Due", con marchio in onda "Lattemiele Varese", nella quale la stessa comunica di essere in fase di dismissione dell'impianto radio operante su frequenza 100.2 MHz in Comune di Marchirolo (VA) e richiede ospitalità al Comune di Gallarate e alla Società RDS spa, occupante il sito in località Alpe Paci presso il Comune di Cugliate Fabiasco (VA) di proprietà comunale denominata "Colonia Maino" in quanto individuato come sito idoneo ad ospitare l'impianto di "Radio Millennium Due";
- l'Atto unilaterale d'obbligo Capitolato d'oneri per provvedimenti di "Concessione amministrativa temporanea all'interno della proprietà del Comune di Gallarate sita in Comune di Cugliate Fabiasco alla Società ELITE srl e autorizzazione alla coudicazione e condivisione di un traliccio radiotrasmittente con annesso shelter di proprietà della Società RDS spa " allegato parte integrante al presente atto sub. A) e l'allegato estratto mappa, parte integrante alla presente sub. B), da considerarsi quale allegato di corredo di detto "Atto unilaterale d'obbligo - Capitolato d'oneri";
- la proposta di determinazione dirigenziale in data 29.10.2024 recante il numero 4904, predisposta dal Responsabile del Procedimento cui essa afferisce e dallo stesso inserita nel flusso documentale dell'Ente, la qual cosa ne sancisce la provenienza, la titolarità, la sottoscrizione e la regolarità tecnica nei termini indicati dall'art. 147-bis, comma 1 del d.lgs. 18/08/2000, n. 267, introdotto dal D.L. 10/10/2012, n. 174, convertito nella legge 07/12/2012, n. 213, i cui contenuti si intendono a tutti gli effetti trasfusi nel presente provvedimento;

Premesso che:

- il Comune di Gallarate è proprietario di un'area e del relativo fabbricato siti in Comune di Cugliate Fabiasco, il tutto complessivamente denominato "Colonia Maino";
- tale proprietà comunale è inserita nel "Piano delle Alienazioni comunali", e, al momento, gli unici soggetti fruitori di parte di tale area di proprietà comunale sono la Società Radio Dimensione Suono spa relativamente all'impianto di radiodiffusione ivi posizionato e la Società Elemedia spa (proprietaria dell'emittente radiofonica Radio DeeJay);
 - nello specifico, la Società Radio Dimensione Suono spa, con sede legale in Roma in via Pier Ruggero Piccio n.55, in forza dell'atto dirigenziale 01/12/2021, n.656, ha stipulato con il Comune di Gallarate un contratto di concessione di suolo, avente ad oggetto la porzione di terreno, sita in Comune di Cugliate Fabiasco - ex Colonia Maino - località Alpe Paci, occupata dal traliccio radiotrasmittente esistente di dimensioni di cm 70x70 insistente sulla particella C.T. Foglio 9 mapp.5440 sup. are 00 ca 09 RD € 0,01 RA € 0,01 area di pertinenza mt. 3,00x3,00 nella quale all'interno vi è posizionato uno *shelter* per ricovero apparati, al fine di consentire l'attività radiofonica, concessione rilasciata per il periodo dal 01/07/2021 al 30/06/2027;
- contestualmente, all'interno della medesima area di proprietà comunale, con medesimo atto dirigenziale del 01/12/2021, n.656, efficace ai sensi di legge, e relativo Contratto di concessione amministrativa - atto unilaterale d'obbligo, la Società Elemedia spa utilizza in regime di concessione amministrativa e in condivisione le infrastrutture della Società Radio Dimensione Suono relative al traliccio atto ad ospitare sistemi radianti per attività radiofonica, in Comune di Cugliate Fabiasco, per ugual periodo dal 01/07/2021 al 30/06/2027;
- le concessioni *de quibus*, andranno in scadenza in data dal 30/06/2027;

Considerato che:

- con comunicazione in data 12/02/2024 - prot.n.13737 - inoltrata dalla Società ELITE srl è stato reso noto al Comune di Gallarate che è stata sottoscritta, da parte della Società RDS spa, un accordo con il quale si acconsente ad ospitare le antenne di ELITE srl sul traliccio di proprietà comunale, con condivisione delle strutture, previo nulla osta da

parte del Comune di Gallarate, con stipula di un nuovo contratto a nuove condizioni con la Società richiedente Elite srl; la Società RDS spa ha sottoscritto pe accettazione la richiesta presentata dalla Società ELITE srl finalizzata all'ospitalità degli apparati radiofonici della Società ELITE srl ed alla condivisione del proprio impianto;

- per quanto sopra descritto, si ritiene di concedere "*nulla osta*" alla coubicazione e condivisione delle infrastrutture alla Società ELITE srl, operante su frequenza 100.2 MHz con posizionamento delle antenne di radiodiffusione sul traliccio di proprietà di RDS spa autorizzando l'uso "temporaneo" dell'area in oggetto, mediante nuova concessione da stipularsi tra le parti, a fronte di un introito economico di concessione in favore del Comune di Gallarate con riserva e facoltà di revocare, sospendere o modificare, con atto motivato, il provvedimento di concessione, qualora sopraggiungano motivi di interesse pubblico che non rendano più possibile o diversamente realizzabile tale occupazione;
- la concessione in oggetto è riferita ad un traliccio insistente sul mappale individuato al Catasto Terreni del Comune di Cugliate Fabiasco foglio 9 sezione di Cugliate di cui al mappale 5440 per il periodo decorrente dalla data di stipula dell'atto sino al 30/06/2027, scadenza allineata al precedente contratto stipulato con la concessionaria e proprietaria dell'impianto Società RDS spa, applicando un canone di concessione annuo ammontante a Euro 2.700,00, in analogia a quanto richiesto in precedenza alle società concessionarie per il medesimo impianto, il quale verrà assoggettato ad adeguamento ISTAT in aumento nella misura del 75%;
- alla Società viene concessa la facoltà di richiedere autorizzazioni per ulteriori frequenze, nei termini di cui all'art.6 della concessione, corrispondendo un ulteriore canone per ogni frequenza, ammontante ad € 2.500,00 che verrà aggiornato annualmente in base al 75% delle variazioni in aumento degli indici ISTAT, previo assenso da parte della Società RDS spa proprietaria del traliccio;
- si ritiene, conseguentemente, di dar seguito a quanto sopra illustrato, procedendo al rilascio della relativa concessione amministrativa di suolo pubblico regolamentata mediante l'allegato "atto unilaterale d'obbligo - Capitolato d'oneri";
- sono estesi al contraente gli obblighi previsti dall'art. 1, comma 17 della Legge 06/11/2012, n. 190 e del conseguente Piano Nazionale Anticorruzione;
- è stato predisposto, firmato e conservato nel fascicolo di ufficio, l'atto interno a corredo dell'attività di assegnazione contratti ai sensi dell'art. 1, comma 9 lettera e) della legge 06/11/2012, n. 190 e dell'art. 10 comma 2 lettera a) del P.T.P.C.;
- la proposta di determinazione di cui è caso, predisposta dal Responsabile del procedimento cui essa afferisce, a dallo stesso inserita nel flusso documentale dell'Ente, la qual cosa ne sancisce la provenienza, la titolarità e la sottoscrizione, è tecnicamente regolare nei termini indicati dall'art. 147-bis, comma 1 del D.Lgs.18/8/2000, n. 267, introdotto dal D.L. 10/10/2012, n. 174, convertito nella legge 7/12/2012, n. 213;
- Il presente atto è conforme al principio di segmentazione procedimentale stabilito dall'art. 20, comma 1 del nuovo Regolamento per la disciplina degli uffici e di servizi approvato con deliberazione della Giunta Comunale 20/12/2016, n. 169, e ss.mm.ii., in attuazione della delibera di Consiglio Comunale 12/12/2016, n. 72 di approvazione delle linee guida per il Piano di prevenzione della corruzione e da ultima con la deliberazione di Giunta Comunale 21/02/2024, n.31, ad oggetto: "Approvazione Piano Integrato Attività e Organizzazione (P.I.A.O) 2024/2025/2026." tutte efficaci ai sensi di legge;

Ritenuto di fare propria attribuendole efficacia esterna e dunque di approvare ad ogni fine di legge la proposta di determinazione predisposta dal Responsabile del procedimento meglio evidenziata in preambolo, che stabilisce:

- di concedere alla Società ELITE srl con sede in Milano, via Legnone n.46 20158 (MI) - c.f./p.iva 12968330154, a seguito di richiesta inoltrata in data 12/02/2024 prot.n.13737 e con decorrenza dalla data di stipula dell'atto sino alla data del 30/06/2027, l'autorizzazione alla installazione delle apparecchiature presso la postazione presente sulla proprietà comunale sita in Comune di Cugliate Fabiasco - loc. Alpe Paci - riconoscendo l'ospitalità da parte di RDS spa , come indicato nelle premesse per lo svolgimento dell'attività radiofonica da parte di tale Società con riconoscimento di una controprestazione economica a favore del Comune di Gallarate;

- di assegnare la concessione amministrativa di suolo di cui ai successivi punti dell'area all'interno della proprietà comunale denominata "Colonia Maino" in Cugliate Fabiasco, considerando tale occupazione, temporanea e non tacitamente rinnovabile, con decorrenza dalla data di sottoscrizione del contratto sino al 30/06/2027, per svolgere l'attività radiofonica, da parte delle Società di cui in premessa;
- A)** di approvare l'Atto unilaterale d'obbligo Capitolato d'oneri per provvedimenti di *"Concessione amministrativa temporanea all'interno della proprietà del Comune di Gallarate sita in Comune di Cugliate Fabiasco alla Società ELITE srl e autorizzazione alla coubicazione e condivisione di un traliccio radiotrasmittente con annesso shelter di proprietà della Società RDS spa "* allegato parte integrante al presente atto sub. A) e l'allegato estratto mappa, parte integrante alla presente sub. B), da considerarsi quale allegato di corredo di detto *"Atto unilaterale d'obbligo – Capitolato d'oneri"*;
- di accertare e introitare il canone di concessione per il periodo concesso sino al 30/06/2027 nel seguente modo:
 - ✓ a carico di ELITE per la frequenza 100.2 MHz;
 - ✓ periodo dalla data di firma del contratto per dodici mesi, € 2.700,00 non soggetto IVA;

oltre al deposito cauzionale di € 675,00 relativamente alla nuova frequenza 100.2 MHz, nella misura pari a tre mensilità del canone annuo al competente capitolo di bilancio in accertamento di tale somma;

- di prevedere fin d'ora che saranno introitati, per gli anni seguenti di concessione, gli importi dei canoni aggiornati con gli indici ISTAT al 75% delle variazioni in aumento consentiti dalla Legge, con un canone annuo di partenza di € 2.700,00 fino al termine della concessione prevista al 30.06.2027;
- di demandare al Settore Risorse gli adempimenti conseguenti al presente atto, relativi alla riscossione di detto canone di concessione;

DETERMINA

di fare propria attribuendole efficacia esterna e dunque di approvare ad ogni fine di legge la proposta di determinazione predisposta dal Responsabile del procedimento meglio evidenziata in preambolo, che stabilisce:

1. **di concedere** alla Società ELITE srl con sede in Milano, via Legnone n.46 20158 (MI) - c.f./p.iva 12968330154, a seguito di richiesta inoltrata in data 12/02/2024 prot.n.13737 e con decorrenza dalla data di stipula dell'atto sino alla data del 30/06/2027, l'autorizzazione alla installazione delle apparecchiature presso la postazione presente sulla proprietà comunale sita in Comune di Cugliate Fabiasco - loc. Alpe Paci - riconoscendo l'ospitalità da parte di RDS spa , come indicato nelle premesse per lo svolgimento dell'attività radiofonica da parte di tale Società con riconoscimento di una controprestazione economica a favore del Comune di Gallarate;
2. **di assegnare** la concessione amministrativa di suolo di cui ai successivi punti dell'area all'interno della proprietà comunale denominata "Colonia Maino" in Cugliate Fabiasco, considerando tale occupazione, temporanea e non tacitamente rinnovabile, con decorrenza dalla data di sottoscrizione del contratto sino al 30/06/2027, per svolgere l'attività radiofonica, da parte delle Società di cui in premessa;

- B) di approvare** l'Atto unilaterale d'obbligo Capitolato d'oneri per provvedimenti di *"Concessione amministrativa temporanea all'interno della proprietà del Comune di Gallarate sita in Comune di Cugliate Fabiasco alla Società ELITE srl e autorizzazione alla coubicazione e condivisione di un traliccio radiotrasmittente con annesso shelter di proprietà della Società RDS spa "* allegato parte integrante al presente atto sub. A) e l'allegato estratto mappa, parte integrante alla presente sub. B), da considerarsi quale allegato di corredo di detto *"Atto unilaterale d'obbligo – Capitolato d'oneri"*;

4. di accertare e introitare il canone di concessione per il periodo concesso sino al 30/06/2027 nel seguente modo:

- ✓ a carico di ELITE per la frequenza 100.2 MHz:

- ✓ periodo dalla data di firma del contratto per dodici mesi, € 2.700,00 non soggetto IVA;

oltre al deposito cauzionale di € 675,00 relativamente alla nuova frequenza 100.2 MHz, nella misura pari a tre mensilità del canone annuo al competente capitolo di bilancio in accertamento di tale somma;

- 5. di prevedere** fin d'ora che saranno introitati per gli anni seguenti di concessione gli importi dei canoni aggiornati con gli indici ISTAT al 75% delle variazioni in aumento consentiti dalla Legge, con un canone annuo di partenza di € 2.700,00 fino al termine della concessione prevista al 30.06.2027;
- 6. di demandare** al Settore Risorse gli adempimenti conseguenti al presente atto, relativi alla riscossione di detto canone di concessione;

Allegati:

- A) - Atto unilaterale d'obbligo – Capitolato d'oneri.
B) - Estratto mappa da considerarsi quale allegato di corredo all' Atto unilaterale d'obbligo
- Capitolato d'oneri

CT/LP/GB_concessione amministrativa suolo pubblico_colonia maino

Gallarate, 31/10/2024

Il Dirigente

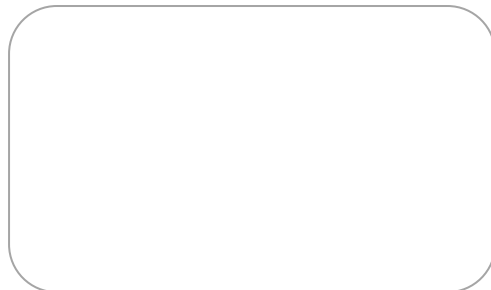
TENTI CRISTIANO

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)



Città di
GALLARATE

SETTORE LAVORI PUBBLICI E PATRIMONIO
UFFICIO SEGRETERIA



ATTO INTERNO A CORREDO DELL'ATTIVITA' DI ASSEGNAZIONE DI CONTRATTI, ADOZIONE DI PROVVEDIMENTI DI AUTORIZZAZIONE, CONCESSIONE ED EROGAZIONE DI VANTAGGI ECONOMICI DI QUALUNQUE GENERE (art. 1, comma 9, lett. e) della legge 06/11/2012, n. 190 e dell'art. 10, comma 2, lettera a) del PTPC

OGGETTO: CONCESSIONE AMMINISTRATIVA DI SUOLO PUBBLICO DELL'AREA ALL'INTERNO DELLA PROPRIETA' DENOMINATA "COLONIA MAINO" IN COMUNE DI CUGLIATE FABIASCO ALLA SOCIETA' ELITE SRL. AUTORIZZAZIONE ALLA CONDIVISIONE DI UN TRALICCIO RADIOTRASMETTENTE. ATTO UNILATERALE D'OBBLIGO/CAPITOLATO D'ONERI. APPROVAZIONE

All'esito dei riscontri effettuati in relazione alla pratica in oggetto, si dichiara:

- ☒ non sussiste
☐ sussiste

situazione di parentela o affinità entro il secondo grado fra i dipendenti di quest'Amministrazione comunale, che hanno preso parte nei termini con poteri decisori nei termini sottoindicati al procedimento/attività in oggetto, ed i titolari, soci, amministratori e dipendenti del contraente/destinatario/beneficiario che hanno agito in analogo modo

- ☐ Autorizzazione
☒ Concessione
☒ Contratto
☐ Vantaggio economico comunque denominato

I dati del contraente/destinatario/beneficiario sono stati desunti da atti comunque formati da pubbliche amministrazioni, da atti dotati di pubblica fede (es: statuti, atti costitutivi formati per notaio,), dalla sottoscrizione di atti con poteri decisori rivolti a quest'Amministrazione, o da altra fonte di conoscenza diretta.

I soggetti del Comune di Gallarate che hanno preso parte al procedimento/attività in oggetto **con poteri decisori finali** o di **proposta di decisione formalizzata** sono i seguenti:

1 Ing. Cristiano Tenti
(Dirigente di Settore)

2 F.to Arch. Luca Picco
(Responsabile di Servizio)

3. F.to Arch. Luca Picco
(Responsabile del procedimento)

4 F.to Dott. Giovanni Bernasconi
(Incaricato dell'istruttoria)

Gallarate, 29.10.2024

Il Dirigente

Ing. Cristiano Tenti

(sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.Lgs n. 82/2005 e s.m.i.)



(Provincia di Varese)

**SCHEMA DI CAPITOLATO D'ONERI ACCESSIVO A CONCESSIONE
AMMINISTRATIVA**

L'anno 2024, il giorno nel mese di, con la presente scrittura privata, redatta in duplice copia originale, da valere ad ogni effetto di legge il Sig. ANDREA RONCHI , nato il 10/01/1969 a Milano, in qualità di Amministratore unico della Società ELITE srl proprietaria dell'emittente radiofonica RADIO MILLENNIUM DUE , con sede in Milano 20158 , via Legnone n.46, (codice fiscale e partita iva: 12968330154),

**DICHIARA DI ASSOGGETTARSI UNILATERALMENTE
COME IN EFFETTI UNILATERALMENTE SI ASSOGGETTA**

nella sua qualità di **CONCESSIONARIA** e in attuazione dell'atto sottoscritto dal Dirigente del Settore Lavori Pubblici e Patrimonio Ing. Cristiano Tenti, determinazione dirigenziale n. del....., dei cui contenuti il presente capitolato d'oneri prende atto e recepisce , prendendo altresì atto delle seguenti premesse:

- il Comune di Gallarate è proprietario di un'area e del relativo fabbricato siti in Comune di Cugliate Fabiasco, il tutto complessivamente denominato "Colonia Maino";
- tale proprietà comunale è inserita nel "Piano delle Alienazioni comunali", e, al momento, gli unici soggetti fruitori di parte di tale area di proprietà comunale sono la Società Radio Dimensione Suono spa relativamente all'impianto di radiodiffusione ivi posizionato e la Società Elemedia spa (proprietaria dell'emittente radiofonica Radio DeeJay);
- nello specifico, la Società Radio Dimensione Suono spa, con sede legale in Roma in via Pier Ruggero Piccio n.55, in forza dell'atto dirigenziale 01/12/2021, n.656, ha stipulato con il Comune di Gallarate un contratto di concessione di suolo, avente ad oggetto la porzione di terreno, sita in Comune di Cugliate Fabiasco - ex Colonia Maino - località Alpe Paci, occupata dal traliccio radiotrasmittente esistente di dimensioni di cm 70x70 insistente sulla particella C.T. Foglio 9 mapp.5440 sup. are 00 ca 09 RD € 0,01 RA € 0,01 area di pertinenza mt. 3,00x3,00 nella quale all'interno vi è posizionato uno *shelter* per ricovero apparati, al fine di consentire l'attività radiofonica, concessione rilasciata per il periodo dal 01/07/2021 al 30/06/2027;
- contestualmente, all'interno della medesima area di proprietà comunale, con medesimo atto dirigenziale del 01/12/2021, n.656, efficace ai sensi di legge, e relativo Contratto di concessione amministrativa - atto unilaterale d'obbligo, la Società Elemedia spa utilizza in regime di concessione amministrativa e in condivisione le infrastrutture della Società Radio Dimensione Suono relative al traliccio atto ad ospitare sistemi radianti per attività radiofonica, in Comune di Cugliate Fabiasco, per ugual periodo dal 01/07/2021 al 30/06/2027;
- con comunicazione in data 12/02/2024 - prot.n.13737 - inoltrata dalla Società ELITE srl è stato reso noto al Comune di Gallarate che è stata sottoscritta, da parte della Società

RDS spa, un accordo con il quale si acconsente ad ospitare le antenne di ELITE srl sul traliccio di proprietà comunale, con condivisione delle strutture, previo nulla osta da parte del Comune di Gallarate, con stipula di un nuovo contratto a nuove condizioni con la Società richiedente Elite srl; la Società RDS spa ha sottoscritto per accettazione la richiesta presentata dalla Società ELITE srl finalizzata all'ospitalità degli apparati radiofonici della Società ELITE srl ed alla condivisione del proprio impianto;

- per quanto sopra descritto, si ritiene di concedere "nulla osta" alla coubicazione e condivisione delle infrastrutture alla Società ELITE srl, operante su frequenza 100.2 MHz con posizionamento delle antenne di radiodiffusione sul traliccio di proprietà di RDS spa autorizzando l'uso "temporaneo" dell'area in oggetto, mediante nuova concessione da stipularsi tra le parti, a fronte di un introito economico di concessione in favore del Comune di Gallarate con riserva e facoltà di revocare, sospendere o modificare, con atto motivato, il provvedimento di concessione, qualora sopraggiungano motivi di interesse pubblico che non rendano più possibile o diversamente realizzabile tale occupazione;
- con provvedimento amministrativo del, n. è stata assegnata la concessione amministrativa decorrente dalla data di stipula dell'atto sino alla data del 30/06/2027 alla Società Elite srl, operante su frequenza 100.2 MHz, a trasmettere dalla postazione presente su proprietà comunale sita in Cugliate Fabiasco, con la condivisione delle infrastrutture con la presente concessionaria Società RDS spa, come meglio indicato all'art.2, per attività radiofonica per motivi di interesse pubblico volto a soddisfare un bisogno collettivo ed offrire ed incentivare un servizio riconoscendone un vantaggio economico per l'Amministrazione Comunale ed è stata formalizzata la concessione amministrativa dell'occupazione di suolo sul quale è posizionato un traliccio radiotrasmittente e contestualmente approvato lo schema del presente capitolato d'oneri, che regola il rapporto fra Comune di Gallarate e la concessionaria, sottoscritto in via generale dal Dirigente del Settore LL.PP. e Patrimonio mediante sottoscrizione contestuale del provvedimento amministrativo che lo approva;

TUTTO CIO' PREMESSO, SEGUE L'ARTICOLATO DEL

CAPITOLATO D'ONERI

ATTO UNILATERALE D'OBBLIGO

ARTICOLO 1

Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente capitolato d'oneri – atto unilaterale d'obbligo, cui la concessionaria si assoggetta, formano inoltre parte del presente contratto l'allegato di seguito indicato:

- Allegato estratto mappa

ARTICOLO 2

La concessionaria, in attuazione del provvedimento di assegnazione, meglio richiamato in premessa, si assoggetta unilateralmente al presente capitolato d'oneri in relazione a quanto da esso disposto. In particolare, la concessione riguarda l'utilizzo a titolo oneroso, del traliccio di proprietà di Radio Dimensione Suono spa di dimensioni di cm.70x70 presente sul suolo di proprietà comunale, identificato catastalmente al C.T. Foglio 9 mapp.5440 superficie are 00 ca 09 RD € 0,01 RA € 0,01, area di pertinenza mt.3,00x3,00, nella quale all'interno vi è posizionato uno shelter per ricovero apparati, al fine di consentire l'attività radiofonica, riconoscendo l'ospitalità da parte della stessa RDS e di condivisione con altri operatori radiofonici (all.A p.i.). E' concesso altresì il diritto di accesso alla porzione di terreno tramite l'ingresso principale della Colonia Maino. La concessione cui il presente capitolato d'oneri è accessivo e preordinato al funzionamento dell'impianto di trasmissione radiofonica, gestito dall'operatore Elite srl, per la fornitura di un servizio pubblico di trasmissione radiofonica.

La concessione è rilasciata a seguito di assenso prestato da RDS spa ad ospitare le antenne di Radio Millennium Due sul proprio traliccio operante su frequenza 100.2 MHz.

I rapporti contrattuali con la Società Elite srl sono regolati direttamente con il Comune di Gallarate, mentre i rapporti di condivisione degli spazi dovranno essere regolati di comune accordo tra i gestori.

ARTICOLO 3

La durata della concessione amministrativa meglio identificata nel presente capitolato d'oneri è personale, temporanea e non tacitamente rinnovabile, con decorrenza dalla stipula dell'atto sino al 30/06/2027.

La Concessionaria, nel caso di un diniego ad una nuova concessione, dovrà a sua cura e spese, rimuovere tutte le installazioni, nonché ripristinare i luoghi, e rilasciare al Comune di Gallarate la piena disponibilità dell'area; la rimessa in pristino del suolo pubblico concesso dovrà essere effettuata entro e non oltre 90 (novanta) giorni dalla data di scadenza della concessione.

Il canone di concessione verrà in ogni caso corrisposto fino all'effettiva riconsegna dell'immobile libero e nelle condizioni originarie.

Il traliccio radiotrasmittente è di proprietà della Società RDS spa, e nel momento in cui la medesima società dovesse decidere di rimuovere l'impianto per motivazioni proprie, la Società Elite srl dovrà liberare la postazione senza nulla pretendere dal Comune di Gallarate.

ARTICOLO 4

La concessionaria dovrà effettuare, a proprie spese, per tutta la durata della concessione, i lavori necessari per la corretta installazione delle apparecchiature necessarie, per la loro protezione, per la loro manutenzione ordinaria e straordinaria, per la loro sostituzione e per l'aggiornamento dell'impianto, compresi gli aggiornamenti legati al passaggio a nuove tecnologie e solo per quest'ultima è necessario ottenere dalla proprietà conferma scritta.

La concessionaria dichiara che l'impianto è stato realizzato in piena conformità a tutte le disposizioni di legge.

Il Comune di Gallarate concede alla concessionaria la facoltà di presentare istanze e domande alle competenti autorità per le autorizzazioni eventualmente necessarie ad eventuali lavori e alla fornitura dei servizi di radiofonia.

Qualora però fosse necessario, la concedente si impegna a richiedere, in via diretta, le autorizzazioni in questione. In entrambi i casi, le relative spese saranno a carico della concessionaria.

Resta inteso che al Comune di Gallarate non saranno imputabili spese di ogni qual genere derivanti da esigenze del conduttore per effettuare lavori necessari alla corretta installazione delle apparecchiature (a mero titolo esemplificativo, modifiche dell'impianto elettrico).

ARTICOLO 5

Il canone annuo di concessione per il primo periodo contrattuale è convenuto in Euro 2.700,00 (Euro Duemilasettecento/00) da corrispondere in rate semestrali anticipate ciascuna da pagarsi entro la prima decade del mese. Il canone di concessione sarà applicato dalla data di sottoscrizione dell'atto per la durata di dodici mesi, mentre per le annualità seguenti sarà applicato l'intero importo di € 2.700,00 con aggiornamento Istat, per periodi inferiori all'anno sarà calcolato in base all'effettivo periodo, fino al termine della concessione prevista al 30/06/2027.

Il canone predetto non è soggetto ad imposta IVA, ai sensi del DPR. 26/10/1972 n. 633 (mancanza requisito soggettivo), sarà automaticamente aggiornato, senza obbligo di comunicazione scritta, di anno in anno, nella misura percentuale pari al 75% delle variazioni in aumento, verificatesi nell'anno precedente, dell'indice dei prezzi al consumo per famiglie di operai ed impiegati, come accertato dall'ISTAT e pubblicato in G.U. e comunque in misura non superiore a quella prevista dalle leggi vigenti al momento della stipula della presente concessione. Il canone di concessione decorrerà e sarà versato a partire dalla data di cui all'art. 3, a seguito di Avviso di pagamento a mezzo bollettino PagoPA.

Quanto dovuto dovrà essere pagato mediante il circuito nazionale PagoPA (D.Lgs. 82/2005) in quanto non sono ammesse dalla Legge forme diverse di pagamento.

In caso di ritardato pagamento del canone superiore ai venti giorni lavorativi dalla scadenza del pagamento, il concedente avrà diritto agli interessi legali di mora calcolati da tale scadenza fino alla data di effettivo pagamento.

La concessionaria ha versato, a mezzo di bollettino PagoPA IUV in data, il deposito cauzionale di € 675,00 pari a tre mensilità del canone annuo. Resta convenuto tra le parti che le spese di corrente elettrica ed eventuali altri oneri accessori sono a carico della concessionaria Società Elite srl. di comune accordo con gli altri operatori occupanti il sito radiotrasmittente.

ARTICOLO 6

La concessionaria assumerà a suo carico le spese di manutenzione (ordinaria e straordinaria nessuna eccettuata o esclusa) del suolo concesso, oltre agli spazi circostanti inerenti il percorso di arrivo all'area concessa, l'assoluta pulizia dei luoghi, nonché ogni altro tipo di manutenzione necessaria riguardante tali spazi, limitatamente al percorso di arrivo all'impianto.

L'immobile viene concesso nello stato di fatto in cui si trova, riconosciuto idoneo dalla concessionaria per i suoi scopi con esplicita manleva per il concedente. Sarà cura della concessionaria costituirsi custode dei medesimi spazi, adeguandoli, se necessario, all'uso convenuto, fatte salve le acquisizioni di tutte le eventuali autorizzazioni edilizie paesaggistiche necessarie a carico della concessionaria.

La presente concessione è rilasciata a rischio del concessionario ed il Comune non potrà mai essere chiamato a rispondere per fatti o danni derivanti da qualsivoglia ragione, e pertanto la concessionaria si impegna a tenere sempre e costantemente sollevato il Comune per danni, molestie, oneri e spese che potessero conseguire direttamente o indirettamente dall'esercizio totale o parziale della concessione stessa, sotto ogni forma e/o titolo. Sono fatti salvi i diritti di terzi.

L'area concessa con il presente atto non può essere destinata ad un uso diverso dall'attività radiofonica pena della decadenza del rapporto concessorio.

L'infrazione di una qualunque delle suesposte condizioni comporta la decadenza della concessione, fatto salvo ogni azione in materia risarcitoria.

La concessionaria è operante sulla frequenza attuale 100.2 MHz, qualsiasi modifica alla frequenza dovrà essere tempestivamente comunicata e tale variazione dovrà essere conforme alla normativa vigente ed accompagnata dalla dichiarazione di sussistenza dei titoli e delle autorizzazioni degli enti superiori preposti.

Il Comune riconosce alla concessionaria la facoltà di richiedere agli enti preposti ulteriore frequenza corredata da tutte le autorizzazioni richieste per legge, corrispondendo un ulteriore canone per ogni frequenza di € 2.500,00, che verrà aggiornato annualmente in base agli indici ISTAT, così come riportato all'art. 5, previo assenso da parte della Società RDS spa proprietaria del traliccio.

In caso di rimozione della frequenza, il canone complessivo dovuto verrà conseguentemente ridotto e sarà pari all'importo stabilito per le sole frequenze che rimarranno installate sul traliccio.

La concessionaria avrà cura di comunicare immediatamente, l'avvenuta operatività di una nuova frequenza oltre all'eventuale termine e chiusura della frequenza, in entrambi i casi saranno comunicati a mezzo pec.

ARTICOLO 7

Il Comune può revocare, sospendere o modificare, con atto motivato, il provvedimento di concessione, qualora sopravvengano motivi di interesse pubblico che non rendano più possibile o diversamente realizzabile tale occupazione. Qualora si verificassero inadempienze degli obblighi assunti dalla Concessionaria, nonché per insolvenza da parte della stessa nel pagamento di tasse o canoni di concessioni attuali e future che potrebbero insorgere da nuove leggi o

regolamenti, il Comune provvederà a revocare la concessione di suolo pubblico e a richiedere eventuali danni.

La Concessionaria qualora intendesse recedere anticipatamente dalla presente concessione di suolo pubblico, in qualsiasi momento del rapporto contrattuale, dovrà con preavviso di 90 giorni, far pervenire agli uffici comunali comunicazione in tal senso con lettera raccomandata con avviso di ricevimento o mediante pec,; seguirà relativo verbale di ripresa in possesso dei luoghi con ripristino dello stato dei luoghi a cura della Società concessionaria.

ARTICOLO 8

La concessionaria si obbliga ad accettare e osservare tutte le norme, leggi e quant'altro sia richiesto dal Ministero dello Sviluppo Economico e ARPA di competenza e a richiedere agli Enti preposti tutte le relative autorizzazioni necessarie per il funzionamento dell'impianto radiofonico declinando il Comune di Gallarate da qualsiasi responsabilità verso diritti di terzi e inosservanza della legge.

In caso di mancato rilascio delle necessarie autorizzazioni dovuto a comportamenti della conduttrice ciò comporterà l'immediato annullamento della presente convenzione.

La concessione con altro gestore è subordinata al preventivo assenso prestato da Radio Dimensione Suono spa ad ospitare gli apparati di radiofonia sul proprio traliccio.

La concessione ha carattere strettamente personale. La Società Elite srl non potrà cedere a terzi o ad aventi causa la citata concessione, bensì sarà l'Ente Comune di Gallarate che a seguito di richiesta scritta da parte di altra Società radiofonica, rilascerà "*nulla osta*" di autorizzazione con apposito atto di determinazione dirigenziale alla coudicazione e condivisione delle strutture e dei luoghi, approvando un nuovo "*capitolato d'oneri accessivo a concessione amministrativa*" da sottoscrivere direttamente con la Società subentrante a fronte di un riconoscimento economico a favore del Comune di Gallarate.

E' fatto espresso divieto alla concessionaria di subaffittare in tutto o in parte il bene concesso, di cederlo parzialmente ad altri, di creare condizioni di promiscuità sull'immobile e all'interno della proprietà comunale, senza aver prima richiesto in forma scritta e ottenuto il parere favorevole e la conseguente autorizzazione che rimane in capo al Comune di Gallarate pena l'immediata risoluzione della concessione. Inoltre è fatto espresso divieto di mutarne in qualunque modo la destinazione, pena l'immediata risoluzione della concessione e salvo il risarcimento dei danni. Anche in tale evenienza la concessione s'intende decaduta immediatamente senza diritto al rimborso del canone, né indennizzo di sorta.

ARTICOLO 9

La concessionaria è responsabile civilmente e penalmente di eventuali danni a terzi ed è consapevole che i fabbricati presenti all'interno della proprietà comunale versano in grave stato di degrado e abbandono, è fatto divieto assoluto di accedere a tutti i fabbricati che compongono la Colonia Maino e di mantenere una distanza di sicurezza dagli stessi. Pertanto declina e solleva il Comune di Gallarate per qualsiasi danno a cose e persone che dovesse da tale condizione derivare a persone autorizzate all'accesso dalla concessionaria.

La concessionaria è responsabile della corretta conduzione e custodia di quanto concesso, a tal fine la conduttrice dichiara di aver stipulato con Compagnia di Assicurazione adeguata polizza RCT- RCO e incendi; si dà atto che la comunicazione relativa a tale stipula è conservata agli atti e che l'originale della polizza assicurativa andrà prodotta annualmente al Comune - Settore LL.PP. e Patrimonio, sino a scadenza del contratto, pena decadenza dello stesso.

ARTICOLO 10

Ai sensi del Regolamento UE 679/16 e del d.lgs. 30/6/2003, n. 196 il Concessionario autorizza il Comune di Gallarate a comunicare a terzi i propri dati personali esclusivamente in adempimento di specifici obblighi di legge, ovvero qualora tale comunicazione risulti necessaria o funzionale ad adempimenti connessi al rapporto della presente concessione d'uso.

ARTICOLO 11

Il concessionario attesta che, ai sensi dell'art.16-ter del D.Lgs. 30/03/2001, n.165 introdotto dalla Legge 06/11/2012, n.190, come modificato dall'art.1, comma 42, lett. I) della Legge 06/11/2012, n. 90 e della deliberazione ANAC 21/11/2018, n. 1074, che il sottoscritto non ha concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e, comunque, non ha attribuito incarichi a ex dipendenti del Comune di Gallarate che abbiano esercitato poteri autoritativi o negoziali in qualità di dirigenti, titolari di posizione Organizzativa e/o Responsabili di procedimento nel triennio successivo alla cessazione del loro rapporto di lavoro. Il tutto con piena consapevolezza che in caso di falsa dichiarazione si determina la decadenza dall'utilità provvedimento comunque conseguita con addebito di risarcimento.

ARTICOLO 12

Per quanto non previsto nel presente contratto, si fa riferimento al Codice Civile e agli obblighi e doveri di buona fede in senso oggettivo ex art. 1375 c.c., oltre alle leggi vigenti in materia. La presente scrittura privata non autenticata sarà registrata in caso d'uso.

ARTICOLO 13

La concessionaria prende atto che il concedente ha sottoscritto digitalmente il capitolato d'oneri allegato in bozza al provvedimento di concessione e sottoscrive il presente documento in segno di accettazione del suo contenuto.

La Concessionaria

.....





DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 689 DEL 31/10/2024

SETTORE FINANZIARIO

Parere/visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria
(art. 49, comma 1 - art. 153, comma 5, del D.L.vo 18 Agosto 2000, n. 267)

Atto di Accertamento dell'entrata
(art. 179 del D.L.vo 18 Agosto 2000, n. 267)

IL DIRIGENTE RESPONSABILE

Visto l'atto di riferimento Determinazione n. 689 del 31/10/2024
- esprime parere/visto favorevole in ordine alla regolarità contabile.

Note:

Gallarate, 04/11/2024

IL DIRIGENTE

COLOMBO MICHELE ANTONIO

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)